

L'AIPA TRA CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA DELLA P.A. E AGENZIA NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: UN PROBLEMA REALE ?

di Massimiliano Atelli

1. I TERMINI DELLA QUESTIONE

L'art. 176 del nuovo Codice della protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, in G.U. n. 174 del 29.7.2003) ha introdotto alcune disposizioni che modificano il d. lgs. 12.2.1993, n. 39, istitutivo dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

Dette disposizioni stabiliscono che l'AIPA diventa *"Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione"*. Il Centro continua a operare presso la Presidenza del consiglio dei ministri *"con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio, per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie"*

Solo pochi mesi prima, tuttavia, la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) aveva modificato con l'art. 27, comma 10, l'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, apportandovi le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie".

Neppure l'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003 sembrava però destinato a lasciare il segno a lungo, se è vero che – in base a quel che si ricavava dal testo circolato all'indomani della sua approvazione in via definitiva e nelle more della promulgazione da parte del Capo dello Stato – una norma contenuta nella legge di semplificazione per il 2001 (segnatamente, una disposizione contenuta nell'art. 23 di quest'ultima) mirava proprio alla sua abrogazione.

Sennonché, la legge di semplificazione è stata come noto rinviata alle Camere, e nel nuovo testo (l. n. 229/2003, in G.U. n. 196 del 25.8.2003) non vi è più traccia della disposizione

abrogatrice (vi sono infatti norme attributive di deleghe in materia di società dell'informazione, ma del tutto inidonee, quanto all'oggetto, a consentire interventi sui soggetti istituzionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge *de qua*).

2. SITUAZIONE ATTUALE E SCENARI EVOLUTIVI

Allo stato delle cose, l'AIPA risulta soppressa dall'art. 176, comma 3, del Codice (norma, questa, entrata in vigore immediatamente in base all'art. 186, comma 1, del Codice medesimo).

Premesso che l'operazione in tal modo realizzata si pone senza dubbio al di fuori della delega esercitata attraverso l'emanazione del Codice (come testimonia l'epigrafe di questo, che si limita a rinviare alla l. n. 127/2001 e alla l. n. 14/2003, le quali non prevedono alcunché a proposito dell'AIPA), a mio modesto avviso la delega attribuita al Governo con l'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003, sarebbe rimasta ciò nonostante tuttora esercitabile, almeno per quanto concerne la parte *costruens*, se non fosse nel frattempo scaduto il previsto termine del 30.6.2003.

E' vero, infatti, che il Centro nazionale per l'informatica nella P.A. (d'ora in poi, CNIPA) istituito dal Codice prende il posto dell'AIPA, ma è anche vero – di contro – che la delega di cui all'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003, aveva altra finalità e ben diversa portata.

Tale norma demandava infatti al Governo la realizzazione di tre interventi:

1. la soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
2. la soppressione del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della l. 15.5.1997, n. 127
3. l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.

Di questi, soltanto il primo può dirsi ormai realizzato per effetto dell'art. 176 del Codice, non anche gli altri due.

L'obiettivo realizzato dall'art. 176, per conseguenza, è ben diverso da quello prefigurato dall'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003. L'art. 176 non istituisce infatti alcun soggetto unitario in capo al quale accentrare le competenze in materia di informatizzazione della P.A., ma lascia al contrario impregiudicati quasi tutti i preesistenti problemi di coordinamento con strutture distinte e separate, quale anzitutto il Centro tecnico, titolari di specifiche competenze in materia.

L'unica nota parzialmente positiva potrebbe venire dall'allocazione anche del CNIPA presso la Presidenza del Consiglio (nel cui ambito già opera il Centro tecnico), ma si tratta in effetti di ben poca cosa.

Riassumendo, e procedendo in un certo senso per sottrazione, dopo l'avvento dell'art. 176 del Codice, l'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003, avrebbe consentito al Governo, se non fosse nel frattempo scaduto il previsto termine del 30.6.2003, di procedere:

- a) alla soppressione del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della l. 15.5.1997, n. 127
- b) all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica (con estinzione del CNIPA).

Se la conseguenza di cui alla lett. a) era da considerare in qualche misura scontata, maggiori dubbi sarebbero potuti sorgere con riferimento alla conclusione sub b). Tuttavia, al di là dell'elemento logico (avrebbe avuto senso sopprimere il Centro tecnico, istituire l'Agenzia e non sopprimere invece il CNIPA ?), sarebbe potuto venire in soccorso dell'interprete un argomento di ordine letterale.

Poiché, infatti, il comma 6 dell'art. 176 del Codice (anch'esso già entrato in vigore) dispone che la denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione", non v'è ragione di ritenere che – nell'ambito della "vigente normativa" cui l'art. 176 fa riferimento – non sarebbe potuto rientrare anche e proprio l'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003, nel testo del quale la denominazione da intendersi sostituita tuttora compare.

Detto altrimenti, per effetto dell'art. 176, comma 6, il vigente testo dell'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003, è divenuto sul piano formale il seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione del CNIPA e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del CNIPA e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie".

Non soltanto, dunque, si può dire che l'art. 176 del Codice avrebbe lasciato impregiudicata la delega di cui all'art. 29 della l. 28.12.2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della l. n. 3/2003, ma si può anzi aggiungere che esso si sarebbe persino dato carico – tramite il comma 6 – di adeguarla alla mutata realtà istituzionale.